

# Regolamento incentivo funzioni tecniche

## CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento
- Art. 8 – Modifiche contrattuali

## CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO III Incentivo per servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Fase transitoria
- Art. 20 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13 del 24.02./2023, convertito in Legge n. 41/2023, si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

##### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per il seguito anche solo Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma, non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa destinato ai singoli lavori, servizi e forniture. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### Art. 2

##### Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione e liquidazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

### Art. 3

#### Gruppo di lavoro

1. In sede di adozione della determinazione a contrattare, ad oggi rappresentata all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il dirigente competente individua, attraverso la compilazione di una scheda allegata a detto provvedimento, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi viene predisposto, a livello di ciascun Settore interessato, un Elenco del personale disponibile ad assumere gli incarichi e a svolgere attività di collaborazione nell'ambito delle opere o lavori, ovvero servizi o forniture. L'Elenco è costantemente aggiornato e chiunque può prenderne visione.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura di affidamento.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 1 possono essere apportate, in ogni fase del procedimento, dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di

ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### Art. 4

##### Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza ai sensi dell'art 45 del Codice, a prescindere dalla data di liquidazione, anche per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito.

2. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma precedente si stabilisce che per determinare in quale annualità ricade un'attività si applica il criterio secondo il quale le attività di cui al precedente art. 2, c. 2 ricadono nell'esercizio, o negli esercizi, in cui si sono svolte le diverse fasi che hanno portato al loro compimento. A tale fine si stabilisce che qualora dette fasi interessino più di un esercizio le stesse vengono imputate a ciascun esercizio in proporzione al numero di giorni che ha portato al loro compimento.

3. La verifica circa il rispetto di quanto previsto dal comma precedente compete a ciascun Dirigente per il personale assegnato alla propria Unità Organizzativa, per il seguito UO, il quale, con l'eventuale ausilio del servizio risorse umane, certifica detto rispetto attraverso la compilazione di una scheda allegata alla determinazione con cui si dispone la successiva liquidazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (cd. BIM) previsti dal Codice, il limite di cui al precedente comma 1 è aumentato del 15 per cento.

5. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### Art. 5

##### Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del Codice.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti previa attivazione, se

del caso, delle necessarie relazioni sindacali. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### Art. 6

##### Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza per conto di altri enti, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata, dagli enti di cui al comma precedente, su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

#### Art. 7

##### Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al precedente primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Dell'utilizzo di dette risorse verrà data comunicazione alla RSU.

#### Art 8

##### Modifiche contrattuali

1. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 120, c. 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere o prestazioni aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;

2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13 del Codice.

## CAPO II

### Incentivo per lavori

#### Art. 9

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera/lavorazioni da realizzare:

Opere	
da euro 40.000 a euro 1.000.000	percentuale del <u>100</u> %
da euro 1.000.001 a soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>90</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>80</u> %

#### Art. 10

##### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono, di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	<u>22</u> %
Programmazione e liquidazione della spesa per investimenti	<u>2</u> %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>12</u> %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<u>1</u> %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<u>6</u> %
Redazione del progetto esecutivo	<u>7</u> %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>1</u> %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<u>2</u> %
Predisposizione dei documenti di gara	<u>8</u> %
Direzione dei lavori	<u>22</u> %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di	<u>12</u> %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>2</u> %
Collaudo tecnico-amministrativo	<u>2</u> %
Regolare esecuzione	
Collaudo statico	<u>1</u> %
Totale	100,00%



2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

### CAPO III

#### Incentivo per servizi e forniture

##### Art. 11

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 20.000 a euro 140.000	percentuale del <u>100</u> %
da euro 140.001 a soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>90</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>80</u> %
Forniture	
da euro 20.000 a euro 140.000	percentuale del <u>100</u> %
da euro 140.001 a soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>90</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del <u>80</u> %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

##### Art. 12

##### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	<u>27</u> %
Programmazione e liquidazione della spesa per investimenti	<u>2</u> %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>16</u> %
Redazione del progetto (livello unico)	<u>8</u> %
Predisposizione dei documenti di gara	<u>16</u> %

Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<u>28</u> %
Verifica di conformità	<u>3</u> %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 13

##### Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo quanto previsto dai precedenti artt. 10 e seguenti. Ai fini dell'attribuzione il dirigente tiene conto di quanto relazionato dal RUP, relazione da allegare alla determinazione con cui si dispone la successiva liquidazione dell'incentivo, che deve dare conto del seguente contenuto minimo:
  - a. Rispetto o meno dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - b. Completezza e Conformità dell'attività svolta, rispetto a quanto assegnato;
  - c. Competenza e professionalità dimostrate;
  - d. Propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte e conclusesi anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente all'organo esecutivo dell'ente, al Segretario Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### Art. 14

##### Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), il Dirigente competente acquisisce dalla figura principale (RUP, Direttore Lavori, Direttore Esecuzione) attestazione circa il ruolo ed il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività; quanto appena esposto al fine di indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## Art. 15

### Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## Art. 16

### Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, c. 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Qualora una o più attività siano realizzate da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia per l'ente; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. Ai sensi dell'art. 8, c 5 del D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito in Legge n. 41/2023, per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo di cui all'art.45 del Codice è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto negli interventi finanziati con fondi P.N.R.R. – PNC.

4. In deroga a quanto previsto dal successivo art. 18, nei casi di cui al precedente comma 3 la liquidazione della quota eventualmente spettante al dirigente viene effettuata dal dirigente del personale e, in caso quest'ultimo sia interessato dalla liquidazione dell'incentivo de quo, dal segretario generale.

## Art. 17

### Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione imputabili ai componenti del gruppo di lavoro, l'incentivo riferito ai soggetti responsabili del ritardo è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice o sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di seguito riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### Art. 18

##### Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata in momenti successivi:

- a. ad avvenuta aggiudicazione della gara sono corrisposte le quote relative alle attività elencate nella tabella fino alla predisposizione della documentazione di gara compresa, per il RUP e collaboratori il 40% della relativa quota;
- b. ad avvenuta approvazione della contabilità finale dell'appalto ed acquisizione delle certificazioni di legge (regolare esecuzione, collaudo, verifica di conformità) sono corrisposte le quote delle attività restanti ed un secondo acconto del 40% per il RUP e collaboratori, fermo restando che, in caso di contratti di durata superiore all'anno o di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, si può procedere alla liquidazione degli incentivi in proporzione agli stati di avanzamento dell'esecuzione, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte;
- c. il saldo del restante 20%, destinato al RUP e relativi collaboratori viene erogato a seguito di rendicontazione accettata formalmente e, come tale, validata dagli enti finanziatori dell'opera in caso di interventi anche solo in parte etero finanziati.
- d. per interventi finanziati esclusivamente con fondi propri dell'ente non trova applicazione il precedente punto c.

2. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, acquisita la relazione scritta del RUP di cui al precedente art. 13 comma 1 in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispose una scheda per ciascun contratto,

contenente almeno, con riferimento ai dipendenti assegnatari delle singole attività:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

## Articolo 19

### Fase transitoria

1. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità per tutte le procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023. intendendosi per tali (comma 2 dell'articolo 226 D.Lgs 36/2023):
  - a. le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data in cui il codice acquista efficacia;
  - b. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, non siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.
- 2 Per tutte le procedure comprese quelle disciplinate dal D.L. n.13/2023, avviate entro il 30 giugno 2023 continueranno ad applicarsi il regolamento già approvato, con le regole ivi contenute, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 16 comma 3.

## Art. 20

### Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358